

CIRCOLARE DI STUDIO

26/2021

Parma, 25 Settembre 2021

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

OGGETTO: OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 ha introdotto l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID 19, di cui l'art. 9 comma 2 del DL 22/04/2021 n. 52 convertito dalla L. 17/06/2021 n. 87¹, il cosiddetto *Green Pass*, al fine di poter accedere a tutti i luoghi di lavoro. Tale obbligo ha validità dal prossimo **15 ottobre fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato d'emergenza.

Le disposizioni per il settore privato

E' previsto l'obbligo del Green Pass per tutte le tipologie di lavoratori privati, ovvero per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in un luogo di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, collaboratori a Partita Iva, e i collaboratori familiari. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori esterni all'azienda, che svolgono, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa presso l'azienda.

¹ Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art.3, c.3 D.L. 127/2021) che può essere emessa, secondo la Circ. Min. Sal. 04.08.2021, entro il 30/09/2021. Per questi soggetti, tuttavia, l'esecuzione gratuita dei test è altresì assicurata, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva.

L'onere della verifica del rispetto delle prescrizioni obbligatorie grava sul datore di lavoro. I lavoratori con contratti esterni saranno soggetti a una doppia verifica: da parte dei rispettivi datori di lavoro e da parte dei datori di lavoro presso cui stanno eseguendo l'opera o il servizio.

Le modalità operative per la gestione delle verifiche sul Green pass dovranno essere definite dal datore di lavoro entro la data del 15 Ottobre 2021 e dovranno prevedere che i controlli, compatibilmente con le esigenze lavorative, quindi anche a campione, siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati alla verifica del possesso e all'accertamento delle violazioni degli obblighi (*Delega ai controlli - Allegato n.1*).

Non sarà possibile, da parte del datore di lavoro o suo incaricato, farsi consegnare la certificazione da parte dei lavoratori, registrarla o conservarla con supporti informatici.

Il controllo dovrà essere istantaneo attraverso l'applicazione scaricabile (VerificaC19), utilizzabile anche *offline*, che consente di controllare l'autenticità e la veridicità della certificazione unitamente alle generalità dell'intestatario senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

a) Lavoratori dipendenti aziende con più di 15 dipendenti

Il lavoratore dipendente che dichiara di essere privo di Green Pass o ne risulti sprovvisto al momento dell'accesso al luogo di lavoro **è considerato assente ingiustificato** a decorrere dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass, fino all'effettiva presentazione della certificazione verde, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per i giorni di assenza ingiustificata verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non vi saranno conseguenze disciplinari, ma non verrà corrisposta retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

b) Lavoratori dipendenti aziende con meno di 15 dipendenti

Le imprese con meno di 15 dipendenti avranno la possibilità di **ricorrere alla sospensione** del lavoratore e alla sostituzione dello stesso **dopo il quinto giorno di mancata presentazione della**

certificazione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La ratio della norma è quella di permettere al datore di lavoro di modeste dimensioni di reperire personale in sostituzione potendogli garantire una durata minima del contratto pari alla sospensione che può comminare al lavoratore sprovvisto di Green Pass. Il datore di lavoro non è quindi tenuto alla riammissione immediata in servizio nel momento in cui il lavoratore esibisce il proprio Green Pass durante il periodo di sospensione fissato.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I datori del lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 400 ad un massimo di € 1.000 (art. 4 commi 1,3,5 e 9 del D.L. n.19/2020 convertito dalla legge n.35/2020) qualora:

- a) omettano il controllo del Green pass;
- b) non adottino le misure organizzative entro il termine previsto del 15 ottobre 2021;
- c) consentano l'accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di Green pass.

I lavoratori privi di Green pass che accedono ai luoghi di lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa che varia da € 600 a € 1500.

Resta ferma la facoltà del datore di lavoro di prevedere conseguenze disciplinari nei confronti del lavoratore che accede presso i luoghi di lavoro eludendo i controlli.

Si allega una breve informativa da consegnare ai lavoratori che accedono ai locali (*Allegato n.2*)

Motivazioni del rilascio del Green Pass

Si rammenta le casistiche per le quali viene rilasciata certificazione verde:

1. Attestazione di avvenuta somministrazione della prima dose o dell'intero ciclo vaccinale SARS-CoV-2 (durata fino alla somministrazione della seconda dose e 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
2. Avvenuta guarigione al Covid-19 (durata 6 mesi);

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

3. Avvenuta guarigione al Covid-19 per contagio accertato oltre il 14° giorno dalla prima somministrazione o al termine del prescritto ciclo vaccinale (durata di 12 mesi dall'avvenuta guarigione);
4. Esito negativo di Test molecolare o test antigenico anche rapido (durata 48 ore).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali

Francesca Santini